

COMUNE DI ARGUSTO

REGOLAMENTO

PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 17 DEL 29 APRILE 1986

CAPITOLO PRIMO
GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1.

Assunzione del servizio del pubblico acquedotto

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto in privativa dall'Amministrazione comunale, con gestione in economia.

Art. 2.

Costruzione della rete idrica

La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune oppure mediante appalti.

In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato.

Eventuali diramazioni su strade vicinali o su strade e fondi privati potranno essere costruite a richiesta a spese del richiedente e purché i proprietari delle strade e dei fondi riconoscano la proprietà del Comune sull'intera diramazione fino all'apparecchio di misura, consentendo contemporaneamente l'imposizione della relativa servitù e riservando al Comune il diritto di far visitare in qualunque momento le tubazioni, nonché di allacciare a tali diramazioni, tubi per altre derivazioni.

Art. 3.

Proprietà delle tubazioni

Le condotte stradali, anche se costruite con contributo a fondo perduto degli utenti, e le derivazioni trasversali costruite a totale spesa degli utenti per la parte ricadente sul suolo pubblico o di uso pubblico, appartengono all'Ente gestore restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta. Sono invece di proprietà dell'utente le condotte ricadenti nella proprietà privata.

Art. 4.

Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al Servizio Acquedotto, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario.

Art. 5.

Interruzione del servizio di erogazione

Nessuna responsabilità può essere imputata al Comune per qualsiasi interruzione nella erogazione dell'acqua dovuta a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

L'amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre inderogabili necessità.

Art. 6.
Priorità nella concessione delle utenze

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze generiche.

Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

Non può essere concessa acqua per uso irriguo.

Art. 7.
Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni delle reti idriche, il Servizio Acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalarne l'esatta ubicazione delle condutture stesse

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, o per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del20.....% per spese generali.

Art. 8.
Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione

E' vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del Comune, di ingerirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore.

Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere la valvola stradale del tubo di diramazione destinato alla casa.

Art. 9.
Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza

L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà presentare richiesta al Comune.

Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura.

Sono a suo carico le spese e i diritti relativi.

Per il tempo che la condotta rimarrà chiusa, l'utente sarà tenuto al pagamento del minimo garantito ovvero di quel maggior consumo che dovesse segnare il contatore per guasto, perdite o altre eventuali cause.

Art. 10.
Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può avere luogo:

- a) per mezzo delle fontane pubbliche;
- b) mediante concessione di utenze private.

CAPITOLO SECONDO
FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 11.
Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico :

- a) tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d) gli impianti per pubblici lavatoi;
- e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

Art. 12.
Uso delle fontanelle pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso.

E' solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi.

E' vietato :

- a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
- b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Art. 13.
Vasche e cisterne pubbliche

E' vietato far uso delle vasche e cisterne pubbliche per fini diversi da quello cui sono destinate.

~~E' fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o per balneazione.~~

Chiunque contamina l'acqua delle fonti dei pozzi, delle vasche è punito con ammenda fino a lire 1.000.000 - salvo applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.

Art. 14.
Prese d'acqua per scopi particolari

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate :

- a) bocche antincendio;
- b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzione a sensi dell'art. 106 della legge comunale e provinciale.

CAPITOLO TERZO
FORNITURE AD USO PRIVATO
NORME GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 15.

Domanda di concessione

La domanda di concessione d'acqua dovrà essere redatta in conformità di apposito modulo rilasciato dall'Ente gestore, dovrà essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante e contenere le seguenti indicazioni:

- a) Cognome, nome e residenza del richiedente;
- b) Se proprietario, enfiteuta od affittuario dell'immobile, per il quale viene richiesta la concessione;
- c) Indicazione e descrizione dell'immobile per il quale l'acqua è richiesta;
- d) Dichiarazione di aver preso esatta conoscenza del presente regolamento e di accettarne tutte le condizioni.

La richiesta di concessione deve essere accompagnata dal titolo dimostrante il proprio diritto sull'immobile.

Alla domanda dovrà essere allegato uno dei documenti di cui all'art. 45 della legge 28.02.1985, n° 47.

Art. 16.

Diritto di rifiuto delle concessioni

L'Ente gestore, previo accertamento e parere del Servizio acquedotto, avrà facoltà insindacabile di accogliere o respingere la domanda di concessione, o di subordinarne l'accoglimento a modifiche o prescrizioni di sua determinazione.

Art. 17.

Smaltimento delle acque

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori dell'abitato.

Art. 18.

Oneri di allacciamento a carico degli utenti

Tutte le spese per la posa in opera e manutenzione della tubazione all'interno della proprietà privata dopo il contatore, per la costruzione del pozzetto per collocamento del contatore e del pozzetto per collocamento bocca d'incendio rimarranno a completo carico dell'utente, e saranno eseguite secondo le istruzioni che verranno impartite di volta in volta

dall'Amministrazione comunale. Dopo il contatore dovrà in ogni caso sistemarsi il più vicino possibile al contatore stesso, una valvola di arresto per interruzione della distribuzione all'interno del fabbricato.

Sono a carico dell'utente tutte le spese per la manutenzione della condotta da tale valvola in poi e di ogni guasto della relativa condotta.

Art. 19.

Modalità di somministrazione

Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore, secondo l'allegata tariffa.

Comunque ogni utenza deve garantire il consumo minimo di mc. 50 semestrali.

Art. 20.

Accertamento dei Comuni

La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi con periodicità semestrale.

Nel caso che il consumo dell'anno non raggiunga la quantità minima sottoscritta l'utente sarà tenuto a pagare per intero detto minimo garantito.

Di contro se il consumo dell'acqua nel periodo di lettura supera tale minimo, la fatturazione avviene sulla base del consumo accertato.

Art. 21.

Uso bocche d'incendio

Le bocche d'incendio non dovranno aprirsi che nel caso di incendio dello stabile per il quale furono richieste.

Saranno perciò munite di apposito sigillo e l'utente sarà obbligato di denunciare al Comune, nel tempo più breve ed in ogni caso entro 24 ore, di aver adoperata la bocca d'incendio per l'uso suaccennato.

Art. 22.

Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi

Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione dalla tubatura stradale.

Qualora l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini, verrà sistemato, sempre a cura e a spese dei proprietari o dei conduttori, un apparecchio di misurazione generale all'ingresso del fabbricato e quindi tanti apparecchi di controllo quanti sono gli alloggi, collocati sul piano di accesso di ogni alloggio.

I consumi parziali dei contatori divisionali devono corrispondere al consumo indicato dal contatore generale.

L'eventuale differenza va a carico del proprietario unico ovvero dell'Amministrazione condominiale.

Art. 23.

Distacco di alloggi allacciati ad unica presa

In caso di divisione di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente.

Gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua dovranno chiedere separatamente apposita concessione con speciale derivazione dal tubo stradale.

Art. 24.

Ampliamento della concessione

L'utente che intendesse far estendere la tubatura d'acqua ad ampliamenti di fabbricati, a nuove costruzioni in aderenza o comunque variare l'utenza originaria deve darne comunicazione al Comune.

Art. 25.

Condutture private all'interno delle proprietà

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all'interno delle proprietà devono essere collocate a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto deve sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Art. 26.

Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque sommistate a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di « non ritorno ».

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante, e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 27.

Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Servizio Acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 28.

Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

Art. 29.

Proprietà dei contatori

I contatori sono acquistati direttamente dagli utenti del servizio e restano di loro proprietà.

Art. 30.

Posizione dei contatori

I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo si dovrà stabilire in accordo con il Servizio Acquedotto. A valle del contatore sarà collocato a spese dell'utente, un rubinetto di arresto.

Di norma, la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale.

Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Servizio Acquedotto.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Servizio Acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

Art. 31.

Contatori in fabbricati con più utenze

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore.

Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno installarsi in unico riquadro.

Art. 32.

Custodia dei contatori

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, la betola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

La monomissione dei suggelli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni di legge e di regolamento.

Art. 33.

Diritto di ispezione

L'Ente gestore avrà sempre diritto, purché nelle ore diurne, ad ispezionare gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata.

Art. 34.

Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

A richiesta dell'utente, l'ufficio provvederà alle opportune verifiche.

Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente sulla base delle risultanze di prova del contatore, con eventuale rimborso del non dovuto.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del D.M. 21 luglio 1976 (G.U. n. 216/1976) l'utente rimborserà le spese di verifica.

Art. 35.

Difettosa o mancata misurazione dei consumi

Quando per una causa qualsiasi il contatore avesse cessato di funzionare il consumo sarà commisurato dalla media delle ultime 3 letture regolari effettuate.

Art. 36.

Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Servizio Acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.

CAPITOLO QUINTO
CRITERI DI FORNITURA E VIGILANZA

Art. 37.

Tessera di riconoscimento

Gli incaricati del servizio acquedotto sono muniti di tessera di riconoscimento personale rilasciata dall'Ente gestore.

Questi, dovendo entrare negli immobili di proprietà privata, sono tenuti ad esibirla all'utente.

Art. 38.

Vigilanza

Gli incaricati del servizio acquedotto possono accedere nella proprietà privata, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio.

In caso di opposizione od ostacolo, l'Ente gestore si riserva il diritto di sospensione immediata dell'erogazione dell'acqua fino a chè le verifiche non abbiano potuto aver luogo e non sia accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo, il diritto dell'Ente gestore alla revoca della concessione e alla riscossione dei canoni fino al termine del contratto, nonché alla rivalsa di qualsiasi danno.

Art. 39.

Versamento contributo di allaccio

L'utente, non appena gli sarà comunicata l'avvenuta concessione della fornitura, dovrà versare il contributo di allaccio previsto nell'allegata tabella A).

Art. 40.

Durata dei contratti di fornitura

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.

L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro tre giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

Art. 41.

Uso dell'acqua

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del Servizio Acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta.

CAPITOLO SESTO
CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

Art. 42.

Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo nei seguenti periodi: semestrale

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripete nelle successive verifiche, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il Servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

Art. 43.

Tariffe - Ruoli di riscossione

IL PRESENTE ARTICOLO NON E' STATO APPROVATO

Risoluzione di diritto delle concessioni

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione comunale quando, per morosità dell'utente, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 45.

Ripristino delle utenze

In caso di ripristino, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Servizio.

Art. 46.

Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Art. 47.
Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Il Servizio ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

Art. 48.
Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il Servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al Servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

Art. 49.
Pagamento dei consumi

Le liquidazioni dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate in base alle prescrizioni stabilite nelle bollette di pagamento presso la Tesoreria comunale, la quale curerà le riscossioni nei modi convenuti con il Comune.

In caso di inadempienza nei pagamenti, su segnalazione del Tesoriere, l'Amministrazione comunale potrà sospendere la concessione con recupero di tutti i crediti a norma di legge senza che l'utente possa pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della erogazione.

Art. 50.
Concessioni temporanee

Durante i lavori di costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici o privati, potranno essere richieste concessioni provvisorie per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori e fino al completamento degli stessi.

Per il rilascio della concessione temporanea l'utente dovrà pagare le somme di cui ai punti 1 e 2 dell'allegata tabella A).

L'utente pagherà l'acqua effettivamente consumata, con un maggiorazione del 20% della tariffa vigente per le concessioni ordinarie, se trattasi di soggetto privato consumatore, con la maggiorazione del 50% se trattasi di impresa edile.-

CAPITOLO SETTIMO
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51.
Penalità

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente regolamento il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa da L. 40.000 a L.100.000 a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, secondo la gravità dei fatti.

La quantità d'acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente dalla Giunta municipale e dovrà essere pagata al costo corrispondente.

Il Comune ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finché ogni cosa sia ridotta al suo stato normale.

In particolare chiunque adoperi l'acqua per uso irriguo sarà punito con la sanzione amministrativa da £.100.000 a £.200.000.

In caso di recidiva sarà sospesa la concessione dell'acqua per un periodo non inferiore ad un mese.

Art.52.
Validità della fatturazione

Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonera l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito.

Art.53.
Decorrenza del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno della sua seconda pubblicazione all'albo, ad avvenuta approvazione.

DIRITTI E RIMBORSI STAMPATI

DESCRIZIONE	IMPORTO
1 — Copia delibera di concessione	L. 6.000
2 — Tassa di attacco	L. 10.000 +IVA
3 — Diritti sopralluogo :	
a) abitazione civile - per vano	L. 500
b) fabbricati ad uso diverso dalla abitazione civile - per vano	L. 1.000
4 — Copia presente regolamento(a richiesta dell'utente)	L. 3.000